

Segue verbale udienza del 25.11.2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del G.O.P. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7696/2015 R.G., avente ad oggetto:
risarcimento danni;

tra

Parte_1, rapp.ta e difesa dall'avv. [REDACTED] elett.te dom.ta
presso lo Studio del proprio Difensore in Solofra (AV), [REDACTED]

ATTRICE

Contro

Controparte_1

[...], in persona del Direttore Generale, rapp.ta e difesa dagli
Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in uno agli stessi elett.te dom.ta presso l'Ufficio
Avvocatura - Funzione Affari Legali dell' [...]

Controparte_1, in *CP_1* alla [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* parte attrice
conveniva dinanzi il Tribunale di Salerno l' *Controparte_1*

[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, per
ivi sentirlo condannare alla rifusione dei danni patiti e patendi.

A supporto della propria domanda la sig.ra *Parte_1* deduceva di avere contratto
infezione da "Stafilococco aureo", nella suddetta struttura ospedaliera presso la
Divisione di Ortopedia *Org_1* dell' *Controparte_1*, durante il periodo

di ricovero, dal 18.11.2013 all'8.1.2014, necessitato all'esito di un infortunio domestico.

Si costituiva in giudizio la convenuta *Controparte_1* mediante comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.

Ammessa ed espletata la CTU medico-legale la causa veniva rinviata all'udienza del 4.11.2020 per la precisazione delle conclusioni, sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale.

La domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente va ricordato che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (V. Cass. sent. n. 4764/16)

Il CTU incaricato, con procedimento da ritenersi condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che "la sig.ra *Parte_1*, durante il periodo di ricovero, dal 18.11.2013 all'8.1.2014, presso la Divisione di [...]

Org_2 dell' *Controparte_1*

[...] in *CP_1*, contrasse l'infezione da Stafilococco Aureo resistente. [...] l'infezione da Stafilococco Aureo fu di tipo "nosocomiale"; [...] a seguito della complicanza infettiva si è determinato un prolungamento dei periodi di Invalidità Temporanea Totale e Parziale, e sono residuati postumi, maggiori per numero ed entità, rispetto a quelli che sarebbero residuati in assenza dell'infezione.

Nello specifico :

- il prolungamento del periodo di INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE è stato di giorni 60
- il prolungamento del periodo di INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE può essere mediamente quantificato in complessivi giorni 60 dei quali : i primi 30 valutabili al 50%; i successivi 30 valutabili al 25 %.

La quota di postumi che dipende esclusivamente dalla infezione “nosocomiale”, responsabile di un maggior Danno Biologico Permanente, può essere equamente quantificata nella misura del 7%.

Va osservato, pertanto, che è indubbio che l'attrice abbia contratto l'infezione in ambiente ospedaliero sicchè, facendo applicazione dei principi dettati in tema di assolvimento dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale ovvero da inadempimento, qual è la responsabilità da contatto sociale con la struttura sanitaria pubblica, occorre accertare se, alla stregua dei principi generali di cui agli articoli 1218 e seguenti c.c., la convenuta abbia dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento.

In realtà la convenuta non ha fatto assolto all'onere che le incombeva, vale a dire di provare di aver posto in essere ogni cautela e precauzione, funzionale, strutturale e di metodo, al fine di realizzare e mantenere costante un' ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mezzi e del personale addetto; solo se avesse soddisfatto tale onere il giudice avrebbe potuto valutare l'eventuale rilevanza, a favore del nosocomio, dell'essere l'infezione di cui trattasi una complicanza di tal genere di intervento.

La convenuta è pertanto soccombente in punto di responsabilità, per non aver allegato e successivamente dimostrato quali siano state in concreto le condotte poste in essere dall'ospedale per una efficace e consapevole opera di sanificazione.

La convenuta, in altri termini, non ha dimostrato che siano stati attuati specifici protocolli diretti all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche dirette ad evitare o contenere le infezioni nosocomiali.

A tale ultimo riguardo la difesa della convenuta è rimasta del tutto carente, avendo ribadito apoditticamente di avere operato conformemente ai protocolli e con la diligenza professionale richiesta al personale medico .

Lo stesso specialista infettivologo, che su richiesta dei sanitari del reparto **Org_2** , effettuò in data 6.12.2013 la consulenza della persona dell'attrice, scrisse in cartella clinica “ E' consigliabile contattare la Direzione sanotaria per organizzare indagini epidemiologiche ed ambientali più approfondite poiché tale stafilococco

aureo resistente è stato riscontrato anche in un'altra paziente con le medesime caratteristiche”.

Deve dunque affermarsi la responsabilità della convenuta per l'infezione contratta a seguito dell'intervento praticato all'attrice nel novembre 2013.

Venendo ora al quantum, applicando la tabella del **danno biologico di lieve entità**, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) aggiornata con il D.M. 22 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13/08/2019, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (23 anni) e della percentuale di invalidità permanente da egli riportata (7 %), il danno non patrimoniale permanente subito dall'attore deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di **€ 10.125,85 + aumento personalizzato**

Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore, applicando la Tabella del danno biologico di lieve entità, al valore monetario giornaliero di € 47,49, va liquidato in complessivi **€ 3.918,00** (€ 47,49 al giorno x 60 giorni = € 2.849,40 per invalidità temporanea totale; € 23,75 al giorno x 30 gg. = € 712,50 per invalidità temporanea parziale valutabile al 50%, € 11,87 x 30 gg. = 356,10 per invalidità temporanea parziale valutabile al 25%); **oltre le spese mediche sostenute dall'attrice per € 959,00 .**

Concludendo, all'attrice spetta la complessiva somma di **€ 14.043,85**, di cui **€ 10.125,85** per danno non patrimoniale permanente ed **€ 3.918,00** per danno non patrimoniale temporaneo.

Per quanto concerne il danno morale ed il danno alla vita di relazione appare opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972, ha evidenziato l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, inteso nella sua più ampia accezione (ivi compreso il danno morale, quale sofferenza soggettiva causata dal reato), con la precisazione che il giudice, in sede di liquidazione, dovrà procedere a personalizzare il danno non patrimoniale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, senza, invece, procedere a

liquidare autonome ed ulteriori voci di danno, che non hanno una propria autonomia, ma sono da ricondurre tutte alla nozione di danno non patrimoniale.

Alla luce dei principi posti dalla sentenza sopra richiamata, ritiene il giudice che, nel caso in esame, la somma di **€ 14.043,85** sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.

Sull'importo di **€ 14.043,85** trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento della fine della degenza (8.1.2014) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino alla data della fine della degenza (8.1.2014), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di **€ 14.043,85**). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato. All'attrice va altresì liquidato il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute per un totale di **€ 959,00** come risultante da ricevute fiscali rilasciate all'attrice da strutture pubbliche. Su tale ultimo importo gli interessi vanno calcolati dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e, in mancanza di notula, vengono liquidate applicando le Tariffe di cui al D.M. 55/14 tenendo conto del valore della causa, dall'attività compiuta dalle parti e della natura delle questioni affrontate.

Le spese di CTU sono poste a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Parte_1** contro l **Controparte_2**

[...]

[...] in CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accerta la responsabilità della convenuta [...] Controparte_1 in CP_1, per la infezione da Stafilococco Aureo riportata dall'attrice e, per l'effetto, condanna la predetta Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di **€ 14.043,85** a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali da calcolarsi con le modalità indicate in motivazione;
- 2) Condanna l Controparte_3 [...] , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di **€ 959,00** a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) Condanna l' Controparte_3 [...] in persona del legale rapp.te p.t. a rimborsare all'attrice le spese di giudizio, liquidate in **€ 550,00** per spese ed **€ 4.800,00** per compenso di Avvocato, oltre rimborso spese forfetario (15% sull'imponibile), C.P.A. ed IVA, sull'imponibile, come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
- 4) Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.

Così deciso in Salerno, 25.11.2020

Il G.o.p

Dr. Marino Pelosi